



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA ANNA BOTTO

Scuola dell'Infanzia: "Boschetti Alberti"

Scuola Primaria: "V. Ramella"

Scuola Secondaria di Primo Grado "Besozzi"

Via B. Giusto, 3 – 27029 Vigevano – tel. 0381/78561 – fax 0381/693602 – e-mail: pvic833300c@istruzione.it

Pec: pvic833300c@pec.istruzione.it

Codice meccanografico: PVIC833300C

Codice Fiscale: 94033970180



Circ. n.115/2017
Prot.6972-V/7

Vigevano, 29 agosto 2017

Alle famiglie degli alunni
dell'I.C. di Via Anna Botto - Vigevano
al DSGA
e p.c. a tutti i docenti
Albo
Sito

OGGETTO: Vaccinazioni obbligatorie e frequenza scolastica

Recentemente il Decreto n.73 del 7 giugno 2017, recante "**Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale**", è stato convertito con modificazioni in legge. La norma ora prevede, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, l'obbligatorietà di dieci vaccinazioni (nove per i nati prima del 2017).

Sono obbligatorie le seguenti vaccinazioni:

- 1) Anti-poliomielitica;
- 2) Anti-difterica;
- 3) Anti-tetanica;
- 4) Anti-epatite B;
- 5) Anti-pertosse;
- 6) Anti-haemophilus influenzae B;
- 7) Anti-morbillo;
- 8) Anti-rosolia;
- 9) Anti-parotite.
- 10) Anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017)

Sono esonerati dall'obbligo i minori immunizzati per aver già contratto la malattia o quelli che si trovano in specifiche condizioni di salute che obblighino a posticipare la vaccinazione o sospenderla (queste condizioni dovranno essere certificate dal Pediatra di libera scelta o dal Medico curante).

Le nuove disposizioni in materia di obbligo vaccinale si riflettono in maniera importante anche sulla vita scolastica, in particolare:

- **Il Dirigente Scolastico è tenuto a segnalare all'ATS (ex ASL) i nominativi degli alunni non vaccinati.** I genitori di questi alunni saranno convocati dall'Azienda Sanitaria per essere informati sulle vaccinazioni obbligatorie e per essere richiamati ad adempiere all'obbligo.

Se la famiglia non procederà a regolarizzare la situazione, le autorità sanitarie potranno multarla con ammende da 100 a 500 euro.

- **Agli alunni non vaccinati** (salvo i casi certificati di esonero dal vaccino o posticipo della sua somministrazione) **non è consentita l'iscrizione e la frequenza della scuola dell'Infanzia.**

L'iscrizione e la frequenza negli altri ordini di scuola è consentita ma, in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di vaccinazione, scatterà comunque la segnalazione all'ATS.

La scuola deve, quindi, acquisire dalle famiglie la documentazione relativa alle vaccinazioni alle quali gli alunni sono stati sottoposti.

Le disposizioni relative all'a.s. 2017/2018 sono le seguenti:

- a. Le famiglie di tutti gli alunni iscritti alla scuola dell'Infanzia, dovranno consegnare in segreteria o inviare tramite mail a pvic83300c@istruzione.it , entro il 10 settembre 2017, l'autocertificazione (come da modello allegato) o l'idonea documentazione che comprovi l'effettuazione delle vaccinazioni (es. fotocopia del libretto delle vaccinazioni).**
- b. La stessa documentazione, questa volta entro il 31 ottobre 2017, dovrà essere consegnata in segreteria o inviata tramite mail a pvic83300c@istruzione.it , dalle famiglie di tutti gli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado.**
- c. Dopo aver presentato l'Autocertificazione, la famiglia è comunque obbligata a fornire alla scuola la documentazione che comprovi l'effettuazione delle vaccinazioni, entro il termine del 10 marzo 2018.**
- d. Qualora una o più delle vaccinazioni previste dal calendario vaccinale non siano state eseguite, le famiglie degli alunni, entro il 10 settembre 2017 nel caso di scuola dell'infanzia o il 31 ottobre 2017 negli altri casi, dovranno presentare idonea documentazione attestante l'esonero, l'omissione o il differimento dei vaccini, oppure la formale richiesta di vaccinazione fatta alla ATS competente accompagnandola all'autocertificazione.**

LA DOCUMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE ACQUISITA ANCHE PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI CHE GIÀ SONO ISCRITTE E ISCRITTI E FREQUENTANO LE SCUOLE DELL' ISTITUTO.

Si ribadisce che la mancata presentazione della documentazione sopra indicata, entro i termini fissati, dovrà essere segnalata dai Dirigenti Scolastici alla Azienda Sanitaria Teritoriale competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. Dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia (art. 3 comma 3).

Per approfondimenti sul tema il Ministero della Salute ha pubblicato una pagina web dedicata <http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp>

Il Ministero ha inoltre predisposto il **numero verde 1500** contattabile per chiarire ogni possibile dubbio.

Restando a disposizione per qualunque chiarimento, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
dott. Alberto Panzarasa

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*

Allegati:

- Modello di "Autocertificazione dello stato vaccinale"